

Ravaglia Gianni
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Sinesio Giuseppe
Vizzini Carlo Michele

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la discussione sulle linee generali di questi disegni di legge avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro pertanto aperta la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 2336 e 2337.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e della sinistra indipendente hanno chiesto l'ampliamento della discussione senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la III Commissione, onorevole Colombo.

EMILIO COLOMBO, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta per il disegno di legge n. 2336, preannunciando altresì che l'onorevole Balestracci tratterà l'insieme dei due provvedimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la II Commissione, onorevole Balestracci.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, mi affido alla relazione scritta per una più puntuale analisi degli articoli del disegno di legge contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Mi limiterò, pertanto, all'esposizione delle questioni più rilevanti affrontate dai disegni di legge ed

a qualche riflessione di ordine più generale e complessivo sul valore e sul significato delle norme in esame.

Nella lunga e, in qualche misura, non sempre lineare fase di revisione del Concordato del 1929, conclusa con l'accordo di villa Madama del febbraio dello scorso anno, la delicata e complessa materia degli enti ecclesiastici si è rivelata uno dei punti nodali della trattativa. Nella relazione scritta ho indicato, seppure in modo succinto, le posizioni delle due delegazioni nella commissione paritetica. Chi si meravigliasse e vedesse in questa complessa trattativa una pura contrattazione *in temporalibus* si precluderebbe la comprensione dell'importanza che la materia degli enti ecclesiastici riveste perché la Chiesa possa esplicare in libertà la sua missione. Questa postula anche un'organizzazione, di cui gli enti dotati di propria e specifica personalità sono parte strumentalmente rilevante.

Il decreto *Presbyterorum ordinis* del Concilio Vaticano II afferma che l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero e, inoltre, l'esercizio delle opere del sacro apostolato e della carità, in modo particolare nei confronti dei poveri, legittimano la Chiesa a possedere beni temporali. Lo Stato, d'altra parte, non può restare indifferente od estraneo ad attività che, investendo rapporti economici e sociali, sono sottoposte anche alla legge civile, come del resto la Chiesa stessa mostra di ritenere, quando chiede il riconoscimento dei propri enti.

Emerge un primo dato rilevante dall'esame delle disposizioni: fra una scelta che si offriva alle parti di una revisione profonda della materia ed una sostanziale conservazione dell'assetto postunitario e lateranense, la commissione paritetica ha optato per la prima soluzione. La commissione italo-vaticana ha definito gli ambiti da prendere in considerazione, che alla fine sono risultati numerosi ed ampi, proprio in coerenza con lo spirito degli accordi del 18 febbraio 1984. L'ispirazione ha recuperato la funzione di una *legislatio libertatis* delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1985

norme di diritto ecclesiastico italiano, superando preesistenti situazioni di privilegio.

Si sancisce nel concreto un pluralismo comunitario, *ex* articolo 2 della Costituzione, che dà legittimità alle attività di istituzioni non statali, né pubbliche, ma riporta ad unità il sistema, nell'applicazione della normativa generale comune. Si opera una distinzione tra regimi di soggetti e regimi delle attività da essi svolte, limitando la specialità di regime alle attività propriamente di religione e di culto e cercando di ricomporre le fratture del sistema normativo statale sulle persone giuridiche.

Emerge una tesi centrale di ispirazione costituzionale, *ex* articoli 7, 8 e 20, cioè una disciplina non discriminatoria rispetto alle altre persone giuridiche che agiscono nell'ordinamento statale, ed insieme non di privilegio rispetto agli enti di altre confessioni religiose. Lo Stato deve essere garantito dalla sussistenza nell'ente ecclesiastico di requisiti formali e sostanziali. L'ente, a sua volta, deve essere garantito nella possibilità di raggiungere le sue proprie finalità e di svolgere le sue diverse attività. Deve trattarsi di un ente dotato di una disciplina speciale, che ne salvaguardi le caratteristiche originarie ed il collegamento con la struttura e l'ordinamento della Chiesa, ma che in più circostanze si uniformi al diritto comune. Ciò soprattutto per quanto riguarda l'espletamento delle attività diverse da quelle di religione o di culto, i momenti salienti dell'amministrazione patrimoniale, la tutela dei diritti dei terzi che entrano in rapporti negoziali con l'ente.

Un punto centrale dedicato alla disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si riferisce alle norme che operano una distinzione tra le attività sicuramente considerate di religione e di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi e (questa è una novità) alla educazione cristiana, e quelle comunque qualificate come attività diverse dalle attività di religione e di culto (quelle di assi-

stenza, di beneficenza, di istruzione, di educazione e cultura) e, in ogni caso, le attività commerciali e a scopo di lucro. Per le prime la finalità di religione e di culto si presume essere essenziale e costitutiva dell'ente ecclesiastico. Per le altre l'accertamento deve avvenire caso per caso.

Ho sostenuto, signor Presidente, nella relazione scritta, che si tratta di un tentativo apprezzabile, si vedrà quanto riuscito nella concretezza dell'applicazione. Certo, per la prima volta il legislatore si è impegnato a definire la natura ed il significato degli enti religiosi e di culto, che pure sono figure note e tradizionali dell'ordinamento italiano. La commissione afferma di essersi impegnata in questo delicato compito, «per dare», cito testualmente, «ulteriore certezza alle procedure del riconoscimento ed alla condizione giuridica degli enti ecclesiastici». Il riconoscimento potrà avvenire entro limiti precisi posti alla discrezionalità degli organi amministrativi, con il duplice fine di tutelare la libertà della Chiesa in una materia così delicata e gli interessi dello Stato.

L'elencazione delle attività sicuramente religiose e di culto si è potuta effettuare senza eccessive difficoltà. È da segnalare l'espressa menzione dell'educazione cristiana come attività distinta dalla catechesi. La formazione religiosa richiede momenti dedicati certamente alla liturgia ed alla catechesi, ma anche momenti e spazi di iniziativa comunitaria per una effettiva esperienza cristiana. Per le altre attività diverse da quelle di religione e di culto non c'è nessun divieto per la Chiesa, come invece si è affermato da qualche parte, di esplicitare pienamente la sua opera nel campo caritativo ed educativo.

L'accordo del 18 febbraio 1984, in questo senso, non muta la sostanza della legislazione precedente. C'è l'equiparazione agli effetti tributari del fine di religione e di culto a quello di beneficenza e di istituzione; il che significa riconoscere a questi due tipi di finalità una specifica e distinta individualità. La Chiesa è libera

di svolgere le sue attività. Non è certo lo Stato a decidere quali attività essa debba svolgere. Ma gli enti con fini di religione e di culto meritano una disciplina speciale nell'ordinamento italiano proprio per la loro sostanziale diversità sia nelle attività svolte sia nei fini perseguiti.

La distinzione viene quindi operata ai soli effetti delle leggi civili. L'articolo 15, in questo senso, è estremamente significativo. Non è in gioco, né poteva esserlo, la libertà della Chiesa di svolgere attività diverse da quelle che lo Stato considera di religione o di culto. La libertà degli enti ecclesiastici di operare in tutti i campi che rientrano nella missione della Chiesa non solo resta intatta, ma è tutelata ancora più precisamente ed efficacemente di quanto non lo fosse in passato. Sottolineo l'inciso, che viene riportato nell'accordo: «...nel rispetto della struttura e della finalità degli enti», che è un limite pattizio alla soggezione ed alla disciplina comune delle attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici.

Questa riserva non risulta essere un privilegio, ma uno spazio certo in coerenza con principi costituzionali in tema di libertà religiose.

Rispetto al riconoscimento degli enti, dirò che l'accordo del febbraio 1984 impegna la Repubblica italiana, da un lato, a mantenere fermi i riconoscimenti già operati e, dall'altro, a continuare a riconoscere gli enti ecclesiastici che abbiano finalità di religione o di culto. Il fine di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale, ma non esclusivo; può coesistere con altri scopi e, in particolare, può essere connesso, come recita l'articolo 2, punto 3, «a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico».

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico prevede un decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche — ed è una novità — presso il tribunale del rispettivo capoluogo di provincia.

Anche gli enti ecclesiastici già riconosciuti dovranno ottemperare agli stessi adempimenti.

La *ratio* delle norme in questione obbedisce al criterio di dare trasparenza alle strutture e finalità operative di tali enti, anche a tutela dei terzi che entrino in rapporti giuridico-economici con i medesimi. Gli istituti religiosi, gli enti appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa ed i seminari non subiscono accertamento circa la loro destinazione alla religione o al culto, poiché tale riconoscimento è *ex lege*. Il riconoscimento di un istituto religioso che agisca nel campo dell'assistenza, della beneficenza, dell'istruzione, dell'educazione, della cultura, non solleva alcun problema: è dovuto.

Nella identificazione e, quindi, nel riconoscimento si è tenuto conto delle rilevanti novità intervenute nell'organizzazione ecclesiastica dopo il Concilio. La denominazione di enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa comprende anche, oltre agli enti tradizionali, quelli di nuova istituzione previsti dal nuovo codice di diritto canonico del 1983.

Viene risolto in modo originale e con procedura accelerata il controverso problema delle diocesi e delle parrocchie. Infatti, legate come sono al nuovo sistema di sostentamento del clero, le autorità ecclesiastiche, entro il 30 settembre 1986, dovranno determinare sede e denominazione delle diocesi e delle parrocchie e comunicarle al Ministero dell'interno. Nel termine di 60 giorni dalla ricezione dei relativi provvedimenti canonici, il ministro dell'interno dovrà emanare i decreti di riconoscimento.

La Conferenza episcopale italiana avrà riconoscimento con l'entrata in vigore della legge, stanti le rilevanti e molteplici funzioni attribuitele dal nuovo codice di diritto canonico del 1983 e dagli accordi del febbraio 1984.

Un problema che ha affaticato la commissione paritetica è stato quello relativo alle associazioni di fedeli, che ha avuto eco continua in quest'aula. Si tratta di un

fenomeno di grande rilevanza, che ha assunto importanza notevole nella vita della Chiesa e che trova recepimento e disciplina nel codice di diritto canonico più volte citato.

La relazione sui principi dà conto delle diverse valutazioni che si sono registrate durante i lavori. La delegazione governativa ha fatto presente che non era possibile un riconoscimento generalizzato, da parte dello Stato, di associazioni di fedeli, sia «perché esse esprimono esigenze molteplici e differenziate, sia perché la loro organizzazione interna può discostarsi dai moduli delle persone giuridiche canoniche classiche».

Il riconoscimento interviene solo quando, oltre ad essere pubbliche, non abbiano carattere locale e sia intervenuto l'assenso della Santa Sede. In tutti gli altri casi, il riconoscimento potrà intervenire alle condizioni previste dal codice civile, cioè secondo il diritto comune. Significativa è l'apertura nei confronti degli istituti di diritto diocesano, dato che nella preesistente legislazione il riconoscimento era precluso.

Passo rapidamente al problema del sostentamento del clero. La parte più profondamente innovativa di questo disegno di legge è rappresentata dal titolo secondo, che concerne la regolamentazione dei beni ecclesiastici e del sostentamento del clero. Viene così del tutto superato il vigente sistema della congrua, frutto di un accordo con un regime che non poteva non guardare con diffidenza alle strutture organizzative della Chiesa, da sempre interpreti delle esigenze più profonde e genuine delle popolazioni. Il sistema della congrua risolveva implicitamente due problemi: il sostentamento del clero ed il controllo su di esso. Ora, con la Costituzione repubblicana, fondata sui principi di libertà e di democrazia, la Chiesa compie un atto di fiducia e di coraggio morale: abbandona la tranquilla sicurezza del sistema basato sul collaudato istituto della congrua e si avventura in mare aperto, affidandosi secondo il principio evangelico alle libere offerte dei fedeli e degli uomini di buona volontà. Nello spirito del

Concilio Vaticano II e della sua estrinsecazione giuridica, viene a cadere un sistema superato dai nuovi tempi e ad affermarsi un concetto nuovo, demandato alla responsabilità ed alla sensibilità non solo dei fedeli, ma di tutti i cittadini.

L'accordo di villa Madama registra puntualmente tale nuova realtà, nella premessa ed all'articolo 1, là dove la Repubblica italiana e la Santa Sede, riaffermando che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e per il bene del paese.

Tre sono le novità principali, recepite nel disegno di legge. Innanzitutto, c'è il coinvolgimento dei cittadini, non solo di quelli che si sentono di appartenere alla comunità ecclesiale, nel sostegno alla Chiesa. C'è poi la perequazione economica per tutto il clero a servizio della diocesi. Infine, c'è il superamento dell'attuale sistema di congrua a vantaggio dei soli ecclesiastici titolari dei benefici, che viene sostituito da un sistema generalizzato di sostentamento del clero impegnato nel servizio alle diocesi. L'articolato individua con precisione gli strumenti di gestione, i mezzi finanziari, i tempi di attuazione e le scadenze di verifica sull'entità dei fondi necessari al congruo e dignitoso sostentamento del clero. L'istituto per il sostentamento del clero, previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico, da erigersi in ogni diocesi entro il 30 settembre 1986, con decreto del vescovo, costituisce il fulcro del nuovo sistema. Si prevede anche la possibilità di creare istituti di carattere interdiocesano, mediante accordo tra i vescovi interessati. La conferenza episcopale italiana, entro il medesimo termine, erigerà l'istituto centrale per il sostentamento del clero, con il compito di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore per la II Commissione*. L'istituto centrale e gli isti-

tuti diocesani ed interdiocesani potranno assolvere anche funzioni previdenziali integrative per il clero. Sono inoltre previsti, a carico degli istituti stessi, sussidi a favore di coloro che, abbandonata la vita ecclesiastica, non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Il riconoscimento degli istituti avverrà con decreto del ministero dell'interno, e gli istituti stessi acquisteranno personalità giuridica dalla data di pubblicazione di tale decreto nella *Gazzetta ufficiale*. Vengono così contestualmente ad estinguersi la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nelle varie diocesi, ed i loro patrimoni sono trasferiti di diritto agli istituti diocesani. Ogni istituto avrà il proprio statuto, emanato dal vescovo in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana, con l'ulteriore garanzia che il consiglio di amministrazione sarà composto per almeno un terzo da rappresentanti designati dal clero diocesano, su base elettiva.

A far tempo dal 1° gennaio 1987, ogni istituto si farà carico di provvedere ad un congruo e dignitoso sostentamento al clero che svolge il suo servizio a favore delle diocesi, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale italiana. Tale remunerazione viene equiparata, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, mentre ai fini perequativi gli istituti che impegnano religiosi ai quali non compete retribuzione, potranno detrarre dal reddito di impresa un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Un'altra novità importante, che completa sistematicamente il quadro delle strutture cattoliche nel nostro paese, è rappresentata dalle disposizioni che prevedono che entro il 30 settembre 1986 vengano determinati, con provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico. Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dal momento della pubblicazione del decreto del mini-

stro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

In base poi all'articolo 30 del provvedimento, con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma del precedente articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ed il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Per quanto riguarda l'attuale impegno finanziario dello Stato, rinvio alla relazione scritta, preferendo in questa sede svolgere ancora due considerazioni che più volte sono ritornate negli interventi dei colleghi. Mi riferisco in particolare all'articolo 46 ed alla relativa previsione che dal periodo di imposta 1989 le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito complessivo erogazioni liberali fino all'importo di due milioni a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e della Chiesa cattolica italiana. A questo proposito non ho molto da aggiungere a quanto è stato già detto, anche questa mattina. Desidero, però, sottolineare che la norma in questione non configura alcuna discriminazione e si giustifica per almeno due motivi. Innanzitutto perché anche l'interesse religioso è costituzionalmente rilevante e protetto (mi sembra superfluo citare gli articoli della nostra Costituzione giacché è evidente che si tratta di esigenze comunque meritevoli di tutela, a prescindere dalla confessione religiosa cui appartenga il cittadino) ed inoltre perché le erogazioni qui previste sono finalizzate ad un servizio che gli stessi cittadini richiedono alla Chiesa. L'atto di liberalità è aperto ai cattolici come ai non cattolici, mentre con il sistema delle intese successive — come è stato ripetutamente ribadito dal Presidente del Consiglio ed in discussione in Commissione — il sistema può essere esteso ad altre confessioni religiose.

In merito poi all'articolo 47, là dove esso prevede che una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF sia destinata in parte a

scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, occorre sottolineare che non si tratta di una tassa ecclesiastica. Moltissime indicazioni in proposito ci offre l'esempio della Germania. La dichiarazione di appartenenza ad una determinata fede è aperta a tutte le confessioni e, ripeto, ogni anno il cittadino può variare la sua scelta e destinare il prelievo alla Chiesa, allo Stato o a tutti e due. Non mi sembra, quindi, che sia in discussione la riservatezza del credo religioso dei cittadini.

Vengo ora ad alcune sintetiche osservazioni sui problemi qui richiamati questa mattina. Per quanto riguarda l'esigenza di trasparenza nella gestione dell'Istituto per il sostentamento del clero, problema che ha certamente un rilievo per la Chiesa, ma anche per lo Stato, c'è una serie di previsioni molto puntuali e molto incisive che possono dare sistematicamente una conoscenza di tutta la problematica. A parte la presenza nel consiglio di amministrazione di un terzo dei membri di rappresentanza designati dal clero diocesano su basi elettive, ogni istituto per il sostentamento del clero invia all'Istituto centrale, a chiusura di ciascun esercizio, una relazione consuntiva e la Conferenza episcopale italiana trasmette ogni anno all'autorità statale competente il rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme ad essa pervenute pubblicandolo sull'organo ufficiale della stessa Conferenza episcopale italiana. Anche lo Stato avrà possibilità di riscontro del funzionamento del sistema (articolo 25) attraverso le prescritte dichiarazioni fiscali del clero.

Per ciò che riguarda l'utilizzazione dei beni artistico-culturali, sulla quale si è soffermato l'onorevole Nebbia, ritengo che i controlli siano assai penetranti da parte della Chiesa. È sufficiente ricordare tutti i pareri e le autorizzazioni che si richiedono nel momento della alienazione, fino ad investire non solo la Conferenza episcopale ma addirittura la Santa Sede, con la previsione, poi, di una serie

di norme di privilegio rispetto agli enti pubblici, quali lo Stato, il comune, l'università degli studi, la regione, la provincia, con precedenza rispetto ad altri soggetti non ecclesiastici.

Rinvio alla relazione per quanto concerne il titolo terzo che riguarda la soppressione delle aziende che oggi fanno capo al Ministero dell'interno e la parte che riguarda le chiese palatine. Si tratta certamente di un arretramento, specialmente per la seconda parte, della giurisdizione dello Stato nei confronti di alcune attività tipicamente ecclesiali.

Mi avvio, signor Presidente, alla conclusione con alcune brevi considerazioni di carattere generale. La riflessione complessiva che suggerisce l'esame del testo delle norme sugli enti e beni ecclesiastici e di quelle sul sostentamento del clero riconosce uno sforzo, che a me sembra non abbia trovato riscontro nelle critiche espresse in quest'aula, credo riuscito, nel superamento del vecchio rapporto tra Stato e Chiesa sulla linea di un adeguamento, tutto sommato, coerente alle novità istituzionali intervenute sia nello Stato sia nella Chiesa e alle nuove sensibilità della società civile e religiosa. Questi rilevanti mutamenti, come con molta puntualità e grande respiro culturale ha sottolineato il relatore onorevole Colombo, sono destinati a determinare nella società civile, religiosa ed ecclesiale effetti di onda lunga, progressivi.

Il nuovo accordo tra Stato e Chiesa, le norme relative agli enti e beni ecclesiastici e il nuovo regime per il sostentamento del clero, se chiudono un capitolo di lunghe trattative e di periodici dibattiti parlamentari, per il loro contenuto non tendono ad una cristallizzazione dell'esistente e neppure del nuovo. Sto citando il professor Cesare Mirabelli di parte governativa nella commissione paritetica e ordinario di diritto ecclesiastico nella seconda università di Roma.

La revisione del Concordato innesca un processo ed offre opportunità sia sul versante ecclesiastico che su quello statale. Basti ricordare per la Chiesa l'attuazione dei principi conciliari sulle relazioni con

la comunità politica, l'attuazione del nuovo codice di diritto canonico, la configurazione della Conferenza episcopale, il rinnovato ruolo dei laici nell'animazione delle realtà temporali, la loro nuova responsabilità per il sostentamento del clero, la gestione dei beni ecclesiastici. Da questo può essere stimolato un più ricco senso dell'appartenenza e della comunità che coinvolge tutti i fedeli. Sul versante statale, non può sfuggire la piena coerenza con il modello democratico nel rinnovato riconoscimento del ruolo istituzionale della Chiesa. La legislazione ecclesiastica, considerata un tempo da molti come residua e destinata a deperire quale testimonianza di un passato in estinzione, stimola ora lo sviluppo di una legislazione complessiva, anche in settori non ecclesiastici, genuinamente ispirata ai principi della democrazia pluralista, e riconosce in concreto il primato del potere e la responsabilità della persona.

Lo sfondo su cui le disposizioni si collocano è certo di grande respiro e novità. Non aggiungo una parola a quelle veramente illuminanti dell'onorevole Colombo quando ha parlato del passaggio dalla garanzia alla collaborazione, su cui da qualche parte si è pesantemente ironizzato. Da parte mia dirò solo che si è andati oltre un rapporto Stato-Chiesa con non poche ambiguità, ormai, rispetto ai tempi nuovi e dello Stato democratico e della Chiesa postconciliare. Io ritengo che non siano soltanto cadute alcune foglie secche, e che siamo andati molto al di là. Erano ambiguità potenzialmente rischiose per i due contraenti: per un verso, contestualmente, si registrava una specie di separatezza (non parlo di autonomia, che si esige), pur in presenza di un legame meno liberale verso la Chiesa, e per ciò stesso più stringente.

Proprio nel momento in cui tali ambiguità vengono superate con il nuovo accordo, e i piani dell'azione dello Stato e della Chiesa più nettamente si precisano e si distinguono istituzionalmente, si prende anche piena coscienza, in totale autonomia, della necessità della reciproca collaborazione per la promozione

dell'uomo ed il bene del paese. Stato e Chiesa, indipendenti e sovrani nel proprio ordine, mettono in campo, in autonomia, le loro responsabilità e le rispettive potenzialità, in una sana collaborazione laica a servizio dell'uomo e della comunità.

All'atto in cui Stato e Chiesa si liberano di alcuni elementi presenti nei loro rapporti, reciprocamente ritenuti superati dai tempi, e passano dal Concordato — che segnò l'approdo dopo una stagione di forti contrasti, di incomprensioni, e di diffidenze reciproche, che progressivamente si erano sedimentate — ad un accordo che accoglie positivamente i fermenti di un paese pienamente democratico e di una Chiesa che privilegia ed asseconda la sua vocazione più autenticamente evangelica e profetica, gli accordi assumono un significato profondissimo. Da una Chiesa rinnovata, guidata nella sua missione profetica, che con il Concilio Vaticano II è in un rapporto di ascolto e di comprensione del mondo nella specificità delle sue varie culture e dei suoi vari ordinamenti politico-sociali, può essere svolta, direttamente o indirettamente, un'alta funzione civile per la ricomposizione di un tessuto di valori che nella loro proiezione e connotazione religiosa ricomprendono, sublimandola per chi crede, una specifica valenza personale e comunitaria, indispensabile a qualunque progresso civile che voglia durare e che sia teso alla più ampia solidarietà sociale.

Nella relazione scritta ho parlato di atto di coraggio da parte della Chiesa e dello Stato. Non tutti hanno dato di questo accordo valutazioni positive. Non è nell'economia di questa relazione riportarle per una rivalutazione. Se si comprende lo spirito profondo degli accordi di modifica del Concordato lateranense del 1929, mi pare di poter dire che molte critiche trovano un sostanziale ridimensionamento, ma solo se si entra nel vivo delle intenzioni di chi ha lavorato a questo accordo. Chi invece manifesta una visione in qualche modo angusta dei rapporti che devono potersi svolgere tra Stato e Chiesa forse non coglie oggi né lo spirito democratico che sostiene la visione dello Stato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1985

nei suoi rapporti con la società e con le altre istituzioni che sono nella società, né che cosa significhi la realtà postconciliare della Chiesa, che è prima di tutto popolo di Dio in cammino nella storia. Se si intende la Chiesa come una controparte solamente istituzionale, come mera realtà statuale, pur nella sua singolarità, non si può capire la complessità della presenza della Chiesa nella storia contemporanea, il suo legame profondissimo, costitutivo, direi, con grandi aspirazioni e idealità che esprimono moltitudini di uomini, in ogni parte del mondo. Un atto di coraggio, nel recidere ogni legame finanziario dipendente dallo Stato, è la remissione alla libera scelta dei cittadini del reperimento dei mezzi finanziari per il sostentamento del clero e delle mille iniziative sociali!

Nel coraggio, è insito un rischio ed è bene (questa è la mia opinione) che si sia deciso di correrlo fino in fondo: chi si sente parte di questa comunità, nella coerenza della fede e delle opere, è chiamato a concorrere al mantenimento del clero ed al sostentamento delle attività che caratterizzano la presenza della Chiesa nella società, al servizio degli ultimi. Chi, pur non sentendosi parte della Chiesa nella fede, ne apprezza tuttavia l'impegno a favore dei più deboli ed emarginati e la sua testimonianza di valori che sono umani prima ancora che cristiani, può apprezzare in laica disposizione d'animo la Chiesa come strumento non di parte, né ideologico, bensì al servizio di tutti, credenti e non credenti.

Signor Presidente ed onorevoli colleghi, in questo senso cambia tutto: i credenti hanno davanti a sé una grande sfida da vincere, quella alla fede abitudinaria trasmessa come tradizione ma scarsamente vissuta; si tratta di viverla più consapevolmente. Lo Stato laico non perde, bensì guadagna dall'impegno di tutti che, vivendo in coerenza con i propri ideali, si sentono cittadini a pienissimo titolo, per costruire una società più tollerante e solidaristica! (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, colleghi deputati, onorevole rappresentante del Governo, tornerò su un argomento in ordine al quale ho avuto più volte occasione di soffermarmi, e anche in relazione all'oggetto all'ordine del giorno: parlerò cioè dello IOR. Il 2 luglio 1982 alla Camera dei deputati, il ministro Andreatta dichiarava che «il Governo si attende che vi sia una chiara assunzione di responsabilità da parte dello IOR che, in alcune operazioni con il Banco ambrosiano, appare assumere le veste di socio di fatto».

Come è noto, in questo discorso e soprattutto in quello successivo del 2 ottobre 1982, il ministro Andreatta chiamava in causa, sottolineava l'opportunità di un intervento della Santa Sede, del sommo Pontefice. Tale richiamo, nonostante la fervorosa difesa svolta da Pietro Scoppola il successivo 12 ottobre, gli costava caro. Da questo punto di vista il coraggio, il senso dello Stato dell'onorevole Andreatta meritano ancora una volta da parte mia (l'ho già fatto altre volte) riconoscimento.

Signori relatori, torno a ripetere, nel discorso del 2 luglio, il ministro Andreatta diceva che il Governo si attendeva una chiara assunzione di responsabilità da parte dello IOR che sembrava assumere la veste, in alcune operazioni col Banco ambrosiano, di socio di fatto. A tal fine, il ministro preannunciava che i commissari straordinari del Banco ambrosiano avrebbero incontrato quella stessa mattina i responsabili dello IOR. Uno dei tre commissari, il dottor Gerini, in un intervento svolto recentemente in un convegno, ha detto che la posizione dello IOR in quell'occasione (il 2 luglio), fu una risposta «disperante»: questa è la parola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1985

esatta. Quando l'8 ottobre 1982 il ministro Andreatta tornava a riferire alla Camera, non parlava più dello IOR come di un socio di fatto dell'Ambrosiano, ma continuava a sostenerne con energia la responsabilità. Dava, peraltro, atto del rifiuto dello IOR di onorare i debiti delle sue cosiddette patrocinate e quelli propri diretti (per complessivi 1287 milioni di dollari, dovuti, secondo le informazioni date dallo stesso ministro, al gruppo Ambrosiano); testualmente diceva: «Lo IOR mantiene un atteggiamento di rigida chiusura». Enunciava, in tesi generale, che il tentativo di recuperare i crediti deve essere perseguito «con fermezza e rigore». Tuttavia, per quanto attiene ai rapporti con lo IOR (questo è il punto più interessante) reputava che il Governo «non può ordinare ai liquidatori dell'Ambrosiano di fare una qualche cosa» e dava notizia di «trattative, di contatti a livello politico e diplomatico», tra il Governo italiano e le autorità della Santa Sede «per accertare la verità, una verità — egli diceva — che sia anche rispettosa della giustizia».

La giustizia, secondo il ministro, doveva concretarsi in un «recupero», ed anche ingente se egli lo ipotizzava idoneo non solo ad una eventuale composizione della vertenza con i creditori, ma anche a favorire gli azionisti del vecchio Banco.

Il 24 dicembre 1982, quando l'onorevole Andreatta non era ormai più ministro (gli era succeduto l'onorevole Gorla), come risulta da un comunicato pubblicato l'indomani su vari giornali, tra i quali *l'Osservatore Romano*, il Governo italiano e la Santa Sede sottoscrivevano l'intesa (si è detto: «un accordo di tipo semplificato»), con la quale affidavano ai rispettivi incaricati il compito di «procedere congiuntamente all'accertamento della verità sulla questione dei rapporti intercorsi tra lo IOR ed il Banco ambrosiano».

Questo è uno dei due filoni del pensiero dell'onorevole Andreatta, in particolare del discorso tenuto il 2 ottobre 1982: nel corso del quale, lo ricordo ancora una volta, egli richiamava la necessità di in-

staurare trattative per l'accertamento della verità, una verità non disgiunta dalla giustizia. Il secondo filone di pensiero del ministro Andreatta era espresso nello stesso discorso ed è riportato a pagina 56 del *Resoconto stenografico* (nella sua edizione non definitiva) là dove egli sottolineava: «Che, in termini generali, la definizione del ruolo dello IOR nei rapporti con il sistema creditizio italiano possa essere affrontata anche in sede di accordo tra Stati, questa» — egli diceva — «è una convinzione che non esito a confermare». La aveva infatti già esposta nel discorso del 2 luglio. «Una possibile soluzione» — egli aggiungeva — «è quella della creazione di una filiale italiana dell'istituto che, in quanto tale, sarebbe completamente soggetta ai controlli bancari e valutari». Andreatta seguiva, dunque, due linee di pensiero: una rivolta all'accertamento della verità circa la vicenda che si era conclusa o stava per concludersi, quella cioè del Banco ambrosiano e dei suoi rapporti con lo IOR, l'altra volta ad una prospettiva per l'avvenire, all'individuazione di una disciplina convenzionale circa la posizione dello IOR nei confronti dello Stato italiano.

Il pensiero di Andreatta veniva esplicitato poco dopo dal suo capo di gabinetto, (almeno tale suppongo fosse nel periodo in cui l'articolo di Sergio Ristuccia, cui qui mi riferisco, venne pubblicato sul n. 52 della rivista *Queste istituzioni*). Ristuccia poneva in connessione le due direttrici di pensiero di Andreatta, dimostrava come esse fossero intrecciate. Dopo avere auspicato che si continuasse a mantenere «il massimo di visibilità» sul seguito della vicenda, egli aggiungeva: «Che il Governo si impegni ad un'opera di persuasione per trovare una composizione di controversie che sono fuori della propria diretta disponibilità giuridica» (si trattava della controversia tra il vecchio Banco ambrosiano e lo IOR) «può avere senso solo se contemporaneamente il Governo si adoperi, nella sua primaria responsabilità politica di prevenzione di abusi e di illeciti, per ottenere un nuovo ordinamento dei rapporti finanziari che

fanno capo ad istituzioni del tipo IOR. Anzi, ha senso che faccia dell'ottenimento di questo risultato la condizione finale del proprio intervento. L'impegno in questa direzione e i risultati che ne conseguiranno divengono insomma il problema politico principale, e in qualche modo il vero metro per valutare l'opera del Governo». L'intreccio di queste due direttrici del pensiero di Andreatta era così chiarito in tutti i suoi termini, con grande precisione, da Ristuccia.

Ma le cose non sono andate in questo modo. Come vedremo, nessuna delle due esigenze — accertamento della verità, radicale ridisciplina della posizione dello IOR nei confronti dello Stato italiano — ha trovato soddisfazione.

Come dicevo, quando viene conclusa l'intesa tra la Santa Sede ed il Governo italiano già Andreatta non è più ministro, gli è succeduto Gorla. Il mandato conferito alla commissione italo-vaticana è, però, esattamente quello che aveva prefigurato Andreatta, l'accertamento della verità. Tuttavia, in tempi successivi si assiste ad una graduale manovra riduttiva, ad un ridimensionamento. Questo risulta dalla stessa relazione della commissione italo-vaticana. Com'è noto, questa relazione consta di quattro capitoli, nel primo dei quali sono descritti i termini dell'accordo iniziale e delle sue successive modificazioni. L'accordo iniziale prevedeva il termine del 31 marzo, che poi in virtù di successive modifiche è stato prolungato fino al 31 luglio 1983 e quindi al 30 settembre 1983.

Come dicevo, vi è una manovra riduttiva delle funzioni di accertamento della commissione italo-vaticana. Si legge sulla relazione che accordi del tipo di quello internazionale, in base al quale la commissione era in vita, sono in funzione della «conciliazione» delle parti. Si legge testualmente: «Fine ultimo dell'attività di accertamento demandata alla commissione non è quello di favorire una pacificazione sul piano internazionale, bensì quello di fornire uno strumento utilizzabile per la possibile composizione di una controversia in atto tra soggetti di diritto interno».

Su questa stessa linea di pensiero, si aggiunge che la commissione reputa oggetto della sua attività soltanto l'accertamento della «materialità dei fatti», non delle responsabilità. E si aggiungono, ancora, tutta una serie di altre cose che, se sono volte ad innescare la conciliazione, certamente hanno l'effetto di frustrare il bisogno di verità.

Nella relazione si premette che vi è una «mancanza di certezze assolute»: ma questo certo non può stupirci, visto che su questa terra certezze assolute non se ne conseguono mai!

Troviamo poi la menzione di tutta una serie di fatti gustosi.

Nel secondo capitolo, dove si descrive lo svolgimento dei lavori, si dice che la conservazione di tutta la documentazione raccolta è affidata, «in fotocopia, ad un professionista elvetico». Anche la commissione italo-vaticana metteva al sicuro i propri documenti!

Si dice che gli esponenti dello IOR Marcinkus, De Strobel e Mennini si sono dichiarati «indisponibili ad essere sentiti». Si dice che il co-presidente per la parte vaticana, professor Agostino Gambino (l'altro, per la parte italiana, era l'avvocato Pasquale Chiomenti), consegna solo «in fotocopia» alcuni documenti di provenienza IOR, ed altri documenti (questo mi pare veramente un *unicum* nell'esperienza giudiziaria ed amministrativa!), «li mette a disposizione» — è testuale — «per la loro lettura e considerazione». Si precisa che sono documenti «solo mostrati» alla commissione: ma non depositati, non consegnati, nemmeno al professionista svizzero!

Aggiunge la relazione che una ricostruzione completa si potrebbe fare soltanto mediante una revisione contabile; ma una revisione contabile richiede tempi, uomini e mezzi ingenti. Evidentemente la commissione era povera, non poteva rivolgersi a società di revisione internazionali! E inoltre riscontrava (anche questo è interessante) «la espressione diffusa di una certa reticenza nelle sue audizioni»: a parte naturalmente i personaggi che proprio non gradivano di essere ascoltati!

«Le conclusioni» — dice la relazione — «vengono svolte secondo il più ampio ventaglio di ipotesi possibili, tanti scenari (certamente diversi tra loro, aggiungo io) di ricostruzione dei fatti, non egualmente probabili», rispetto ai quali «un giudizio di verosimiglianza» doveva essere messo. Però un giudizio collegiale non c'è, neppure di verosimiglianza. Vi è solo la indicazione delle tesi anzi delle ipotesi rispettive, senza che si instauri un confronto tra i commissari, e si dia una valutazione collegiale. Nemmeno vi è cenno di contestazioni reciproche. Vengono indicate tante ipotesi e il giudizio di verosimiglianza è evidentemente lasciato ai lettori: cosa utile al fine di mantenere impregiudicate le tesi e favorire quei tentativi di conciliazione cui la commissione reputa rivolta la sua azione, ma certamente non utile all'accertamento della verità.

Voglio accennare ad un'altra singolarità, dopo di che mi affretterò a chiudere questo *abrégé* della relazione della commissione italo-vaticana. Circa venti pagine sono dedicate alle questioni di impostazione ed alla descrizione dei lavori; poi vi sono due capitoli, uno riguardante le cosiddette società patrocinate, cioè indicate nelle lettere di *patronage*, l'altro riguardante le operazioni dette di «conto-deposito».

La situazione è questa. Per quanto concerne il primo accertamento, relativo alle società patrocinate, vi sono non due tesi contrapposte, come ci si sarebbe potuto aspettare, ma tre. Noi di questo ci dichiarammo preoccupati, quando trapelò la prima notizia in merito. Già ci aveva colpito il fatto che, il 9 marzo 1983, nella fase iniziale dei lavori della commissione, il quotidiano *la Repubblica* titolasse «È Chiomenti il mediatore per il "buco" dell'Ambrosiano». A noi non pareva che si dovesse trattare di un mediatore, ma di un accertatore per conto del Governo italiano.

Avendo avuto ulteriori notizie, il 30 novembre 1983 (troppo tardi, purtroppo), presentai io stesso un'interrogazione, che non ha mai avuto risposta, in cui manifestavo la mia preoccupazione per il fatto

che in seno alla commissione, stanti le notizie affiorate, la delegazione italiana si fosse divisa in due, che fosse insorto dissidio all'interno della delegazione italiana. Io chiedo se tale delegazione «fosse autocefala o prendesse invece istruzioni dal ministro del tesoro o da altro ministro». E, qualora fosse vera la seconda ipotesi, se il ministro intendesse impartire istruzioni unitarie alla delegazione italiana, a tutela dei diritti della parte italiana.

Quanto chiedo non è stato attuato, e la delegazione italiana si è divisa in due spezzoni. Due componenti, Santamaria e Cattaneo, hanno adottato la tesi più rigorosa, pervenendo ad una serie di conclusioni interessanti circa la proprietà da parte dello IOR delle società patrocinate e la conoscenza di tutta la vicenda da parte dello IOR stesso. La tesi del co-presidente italiano avvocato Chiomenti riconosceva invece la proprietà dello IOR solo in ordine alla società Zitropo, mentre riteneva non sussistesse la prova certa della proprietà delle partecipazioni delle società patrocinate, pur riconoscendo «fittissimi rapporti» tra Calvi e IOR.

La terza relazione è poi della delegazione vaticana compatta (Gambino, Capaldo, Dardozi), dichiara «insostenibili» sia le tesi della maggioranza sia le tesi della minoranza della delegazione italiana.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni «in conto-deposito», le due delegazioni si contrappongono frontalmente.

Non vi è stato un confronto tra le opposte tesi. Ciò nel quadro di quella interpretazione riduttiva della funzione della commissione, cioè che essa fosse in realtà volta a favorire una transazione. È quanto dirà il ministro Gorla nelle dichiarazioni rese al Senato il 14 febbraio 1984. Le prime notizie concernenti la relazione erano trapelate il 15 dicembre 1983, avendo, sul giornale *la Repubblica*, il vaticanista Domenico Del Rio fornito talune notizie abbastanza interessanti in merito. Il nostro gruppo, il successivo 17 dicembre, aveva presentato richiesta di notizie circa il contenuto della relazione da parte

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1985

del ministro del tesoro. Altre interrogazioni furono presentate al Senato, e ad esse il ministro del tesoro ha risposto il 14 febbraio 1984. Egli in verità non si è richiamato al segreto, ma ha eccepito che la relazione era destinata ad essere, secondo quanto stabilito nella intesa e nelle successive modificazioni «consegnata agli interessati»; e quindi, a meno di una rinegoziazione con la controparte vaticana, a questo accordo non poteva essere data pubblicità. Restavamo quindi alle notizie del vaticanista Del Rio, ancorché assai valoroso; per fortuna poi ho avuto modo di raccogliere qualche informazione personale.

Il ministro Gorla, nel suo discorso del 14 febbraio 1984, a parte questo aspetto, sottolineava la funzionalizzazione dell'attività della commissione al fine di favorire un accordo transattivo. Egli affermava: «Il documento di intesa, per effetto della sua natura di accordo bilaterale stipulato in forma semplificata tra soggetti di diritto internazionale, si è presentato come uno strumento pattizio di sufficiente utilità ed agilità formale, particolarmente idoneo a fornire le basi conoscitive utili per agevolare la soluzione concordata della controversia in termini adeguatamente brevi». Quindi non più funzionalizzazione all'accertamento della verità, bensì alla conclusione di un accordo: questo era quanto più interessava il ministro Gorla. Egli aggiungeva: «In questo modo si favorisce l'avvio tra i soggetti interessati del costruttivo dialogo volto alla ricerca di una soddisfacente composizione del contenzioso in essere».

Notizie degli accordi tra lo IOR, il Banco ambrosiano e tutti gli altri istituti di credito sono state fornite dallo stesso ministro del tesoro al Senato il 17 luglio 1984. Gli accordi furono conclusi il 25 maggio antecedente. È dubbio se vi siano stati sei o sette accordi (Gorla dice sette, il commissario Gerini dice sei), comunque lo IOR ha versato 242 milioni di dollari anche se ne aveva pattuiti di più. Esso ha infatti usufruito della facoltà di versarli in contanti, e ha avuto uno sconto: in un primo momento aveva chiesto una dila-

zione, e in corrispettivo doveva versarne 250. Pochi, maledetti e subito: ma forse il termine «maledetti» è inappropriato.

Quanto alla funzionalizzazione, ora il ragionamento viene capovolto: la transazione sarà utile all'accertamento della verità. Il ministro afferma: «L'intesa consentirà la possibilità di avvalersi della preziosa collaborazione delle banche internazionali per raccogliere la documentazione e le informazioni necessarie al fine di proseguire efficacemente tutte le azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del dissesto». Come se non si sapesse che solo una situazione conflittuale può far emergere elementi di verità! Quando la transazione è conclusa chi ha più interesse a mettere i panni sporchi in piazza? La tesi (mi si permetta) assurda dell'onorevole Gorla è stata condivisa dal commissario Gerini, il quale conclude in questo modo la sua relazione (letta in un convegno tenutosi a Bellagio il 4-6 ottobre 1984, organizzato dall'Associazione europea delle procedure collettive): «Anche grazie agli accordi di Ginevra, che prevedono lo scambio di informazioni e notizie per individuare i responsabili, gli organi della liquidazione confidano di poter far chiarezza su un caso sul quale gravano ancora troppe ombre, in presenza di un dissesto bancario colmo di comportamenti fraudolenti, collusioni, complicità e silenzi». Scusate se è poco...

Altre notizie circa l'accordo, ed anche circa le vicende che sono state ricostruite dalla Commissione, sono contenute in una relazione che il governatore Ciampi ha tenuto alla terza Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza in Roma, il 13-14 settembre 1984. Gli unici in realtà a non avere notizie siamo noi, il Parlamento.

Per quanto riguarda questo filone, il filone dell'accertamento della verità e della sua «massima visibilità», *Il Sole-24 ore* del 7 ottobre 1984 così quantificava il risultato finanziario finale della vicenda, a seguito degli accordi del 25 maggio. «Il risultato finale — diceva Marco Borsa — è che comunque il *crack* ambrosiano costerà al contribuente italiano non meno di

700 miliardi. A tanto ammonta infatti il passivo netto allo stato attuale, benchè il vecchio Banco abbia ricevuto dal nuovo 350 miliardi solo a titolo di avviamento». Avviamento putativo, io direi, posto che il Banco si trovava nelle condizioni in cui si trovava.

Con questo il capitolo dedicato all'accertamento della verità si conclude, malinconicamente. Vediamo l'altro filone, quello cioè preconizzato sempre dal ministro Andreatta della modificazione della realtà normativa per prevenire future — parole mie — prevaricazioni dello IOR. Noi presentammo fin dal 17 gennaio 1984 una interpellanza, di cui era primo firmatario il collega Bassanini, in cui ponevamo in luce l'importanza che si prendesse in considerazione il profilo IOR in occasione delle trattative per il Concordato e per i suoi strumenti attuativi.

L'onorevole Goria il 14 febbraio 1984, in quell'intervento al Senato che sotto altro profilo io ho già ricordato, riprendeva ed ampliava le tesi del ministro Andreatta. Gliene va dato atto. Egli diceva: «L'auspicabile conclusione della vicenda non chiude ovviamente il discorso circa l'attività dello IOR nei suoi rapporti con i residenti italiani. Al riguardo va premesso che lo IOR deve qualificarsi come ente straniero svolgente attività bancaria. Esso pertanto non è soggetto alle disposizioni sulla vigilanza bancaria e a quelle valutarie. In particolare, com'è noto, è tuttora irrisolta la questione se sia lecito per i residenti aprire conti di deposito in lire presso lo IOR. Se appare inammissibile che in via di principio lo IOR, fermo il suo attuale *status*, svolga una indifferenziata attività di raccolta del risparmio tra i residenti, è per altro verso comprensibile l'esigenza dell'istituto di intrattenere rapporti di deposito con particolari categorie di residenti, quali gli enti ecclesiastici e i dipendenti della città del Vaticano». Continuava Goria: «In questa situazione appare necessaria una chiarificazione e sistemazione della materia. Per altro non sembra sufficiente allo scopo l'integrazione della disciplina valutaria». E Goria spiegava il motivo: «Invero la peculiare

situazione geografica della Città del Vaticano, caratterizzata dall'assenza di controlli di frontiera, renderebbe scarsamente efficace una disciplina di divieto rivolta ai residenti, ove non si assicurasse nel contempo la collaborazione delle autorità dello Stato vaticano». Ripercorrendo, poi, le orme di Andreatta, diceva: «Una tra le soluzioni possibili potrebbe essere quella di prevedere la creazione, sull'iniziativa dello IOR, di una sua filiale italiana. In questa ipotesi la filiale verrebbe inserita nell'ordinamento giuridico italiano come filiale di banca estera e quindi potrebbe esercitare attività bancaria nei confronti di qualsiasi residente, essendo per altro assoggettata a tutte le disposizioni di vigilanza, valutarie e fiscali, che si applichino a tale categoria di aziende di credito». Concludeva Goria: «Lo IOR, dal canto suo, eviterebbe l'esercizio di qualsiasi rapporto bancario con residenti italiani, se non per il tramite di detta filiale».

Quindi Goria era ben consapevole del problema; e lo ripeterà anche nel successivo discorso del 17 luglio 1984.

Il nostro gruppo ha accentuato l'importanza dell'argomento IOR, in relazione al Concordato e ai suoi strumenti attuativi, non solo con l'interpellanza Bassanini ed altri che ho già ricordato, ma anche con un intervento che io svolsi il 26 gennaio 1984 in quest'aula, in occasione della discussione sui principi del Concordato. In tale intervento si evidenziava la necessità di tenere conto, in questo contesto, del problema dello IOR.

Con questo siamo arrivati alla conclusione: una conclusione amara. Se prendiamo in esame il disegno di legge n. 2336, troviamo che nella lettera del cardinale Agostino Casaroli del 15 novembre 1984, allegata al disegno di legge, si dice: «La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare con il Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione». Il Governo italiano ha accettato questa formula; nella relazione al disegno di legge, si legge: «È stata confermata, da parte della Santa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 MARZO 1985

Sede, la disponibilità ad esaminare con il Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione». Con ciò anche questa seconda direttrice, che era stata impressa all'attività del Governo *in re* IOR dal ministro Andreatta, *desinit in piscem*: si è approvato il Concordato ed ora si discutono e si approveranno, temo, i suoi strumenti attuativi, ma la Santa Sede ha espresso solo una sua vaga disponibilità a discutere le questioni circa, mi piace sottolinearlo, lo svolgimento «delle attività in Italia dell'Istituto per le opere di religione». Come se non si fosse compreso (lo diceva anche Gorla nel brano che ho letto del discorso del 14 febbraio 1984) che non è importante l'attività che lo IOR svolga o possa svolgere in Italia. Se domani tale attività venisse svolta per mezzo di una filiale di banca estera, lo IOR non potrebbe che trarne vantaggio. Quello che è importante è che lo IOR non svolga la sua attività in Vaticano, con i cittadini «residenti»: in Vaticano, o in altri luoghi extra-territoriali.

Nella lettera del cardinale Agostino Casaroli, si parla di svolgimento di attività in Italia, come se il problema fosse quello della disponibilità della Santa Sede di far aprire dallo IOR una filiale in Italia (io penso che la Santa Sede sia a ciò ben disposta, e che ciò costituirebbe per lo IOR un buon affare), e non fosse invece quello dell'autolimitazione dello svolgimento della attività dello IOR nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, ed in sedi extra-territoriali. A questo riguardo, manca persino una astratta dichiarazione di disponibilità. Il mio sconcolato *desinit in piscem* temo trovi piena rispondenza nella realtà (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 15.

**La seduta, sospesa alle 13,30,
è ripresa alle 15.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Labriola e Romita sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 7 febbraio 1985, copia della sentenza n. 35, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

«Ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), dichiarata legittima con ordinanza 7-12 dicembre 1984 dell'ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione» (doc. VII n. 191).

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 13 febbraio 1985 copia delle sentenze nn. 40 e 41, depositate in pari data in cancelleria, e con lettera in data 22 febbraio 1985 copia delle sentenze nn. 46 e 51, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, commi primo e secondo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per pubblica utilità, nella parte in cui il termine di trenta giorni per l'opposizione dell'espropriato alla stima decorre dalla